

Oggetto: DIRITTO CAMERALE 2011

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 21 aprile 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011, che stabilisce la misura del diritto camerale annuale per quest'anno.

Soggetti obbligati	<p>Sono obbligati al pagamento del diritto annuo tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese al 1° gennaio 2011, anche se poste in liquidazione. Nel caso di iscrizione in corso d'anno, per le imprese di nuova costituzione, è dovuto per l'intero importo e va versato entro 30 giorni dall'iscrizione. Sono altresì obbligate le imprese che, pur avendo cessato l'attività, non risultano cancellate dal Registro delle Imprese. In particolare, sono obbligati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • imprese individuali iscritte o annotate nella sezione ordinaria e speciale; • società semplici agricole; • società semplici non agricole; • società cooperative e consorzi; • enti economici pubblici e privati; • aziende speciali e consorzi previsti dalla L. n.267/00; • GEIE - gruppo europeo di interesse economico; • società di persone (Snc, Sas); • società tra avvocati D.Lgs. n.96/01; • imprese estere con unità locali in Italia; • Srl (anche unipersonali), Spa e Sapa; • società consortili a responsabilità limitata per azioni. <p>Sono tenuti, a partire dal 2011, al versamento del diritto annuale tutti i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative, ad esempio associazioni o fondazioni iscritte al REA. Il diritto annuale per tali soggetti è dovuto, in via transitoria per il 2011, nella misura di € 30.</p>										
Importi per l'anno 2011: soggetti iscritti alla sezione <u>SPECIALE</u>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #e0e0e0;"> <th style="text-align: left;">Imprese</th> <th style="text-align: left;">Diritto 2011</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Imprese individuali</td> <td>€ 88</td> </tr> <tr> <td>Società semplici agricole</td> <td>€ 100</td> </tr> <tr> <td>Società semplici non agricole</td> <td>€ 200</td> </tr> <tr> <td>Società tra avvocati</td> <td>€ 200</td> </tr> </tbody> </table>	Imprese	Diritto 2011	Imprese individuali	€ 88	Società semplici agricole	€ 100	Società semplici non agricole	€ 200	Società tra avvocati	€ 200
Imprese	Diritto 2011										
Imprese individuali	€ 88										
Società semplici agricole	€ 100										
Società semplici non agricole	€ 200										
Società tra avvocati	€ 200										
Importi per l'anno 2011: soggetti iscritti alla sezione <u>ORDINARIA</u>	<p>Per le imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese il diritto annuale è dovuto nella misura fissa di € 200. Per le altre imprese iscritte nella sezione ordinaria l'importo dovuto si ottiene applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2010 la misura fissa e le aliquote stabilite nelle suddette tabelle. Il diritto da versare (che sarà arrotondato all'unità di euro) si determina sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote</p>										

per tutti i successivi scaglioni.

Scaglioni		Aliquote
oltre Euro	fino ad Euro	
0	100.000	€ 200,00 MISURA FISSA
100.000	250.000	0,015%
250.000	500.000	0,013%
500.000	1.000.000	0,010%
1.000.000	10.000.000	0,009%
10.000.000	35.000.000	0,005%
35.000.000	50.000.000	0,003%
50.000.000		0,001% (fino ad un MAX € 40.000)

Il fatturato da considerare per tali scaglioni va desunto dalla compilazione della dichiarazione Irap. In particolare, si evidenziano le casistiche più comuni:

- ➔ società di capitali - Quadro IC Sezione I: Rigo IC1+Rigo IC5;
- ➔ banche e altri soggetti finanziari - Quadro IC Sezione II: Rigo IC15+Rigo IC18.
Le società la cui attività consiste nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria (che determinano la base imponibile Irap ai sensi dell'art.6, co.9, D.Lgs. n.446/97) al fine del calcolo del fatturato devono considerare la somma dei rigi IC1, IC5 e IC15;
- ➔ imprese di assicurazione - Quadro IC Sezione III: Somma dei premi e degli altri proventi tecnici derivanti dalla contabilità;
- ➔ società di persone commerciali - Quadro IP Sezione I: Rigo IP1 depurato dell'eventuale adeguamento agli studi di settore;
- ➔ società di persone commerciali in contabilità ordinaria che hanno esercitato l'opzione - Quadro IP Sezione II: Rigo IP13 + Rigo IP17.

Gli importi precedentemente indicati possono essere maggiorati dalle singole Camere di Commercio sino al 20% degli importi ministeriali appena evidenziati.

Unità locali

Gli importi sopra indicati si riferiscono alla sede principale dell'impresa; se questa ha anche delle unità locali, per ciascuna di queste è dovuto un importo pari al 20% di quanto dovuto per la sede principale fino ad un massimo di € 200. Le imprese con sede principale all'estero, per ogni unità locale o sede secondaria sul territorio nazionale devono corrispondere un importo fisso pari ad € 110.

Versamento	<p>Il versamento del diritto camerale deve avvenire in unica soluzione entro il termine per il pagamento del primo acconto delle imposte 2011 (quindi, ordinariamente, entro il 16 giugno 2011 ovvero entro il 18 luglio 2011 con maggiorazione dello 0,4%). Si ricorda che, per i soggetti per cui è applicabile la proroga dei versamenti disposta dal DPCM del 12 maggio 2011 le scadenze di versamento sono prorogate al 6 luglio 2011 ovvero al 5 agosto 2011 con la maggiorazione dello 0,4%. Il modello F24 andrà così compilato, indicando nella sezione "ICI ed altri tributi locali":</p> <ul style="list-style-type: none">➔ il codice ente (la sigla della provincia);➔ il codice tributo 3850;➔ l'anno di riferimento 2011. <p>Nel caso di unità locali ubicate in province diverse, il versamento dovrà essere effettuato distintamente con riferimento a ciascuna Camera di Commercio territorialmente competente.</p>
Ravvedimento operoso	<p>Il ritardato versamento del diritto camerale può essere regolarizzato tramite ravvedimento operoso, versando unitamente al diritto:</p> <ul style="list-style-type: none">➔ gli interessi al tasso legale (1,5%) maturati dalla scadenza di versamento originaria alla data del versamento effettivo (utilizzando il codice tributo 3851);➔ le sanzioni ridotte al 3% se la regolarizzazione avviene entro i 30 giorni ovvero al 3,75% se avviene oltre i 30 giorni (utilizzando il codice tributo 3852).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.